



COMUNE DI UBOLDO

Provincia di Varese

VI Area Funzionale: LL.PP - Manutenzioni - Ecologia

OGGETTO: ORDINANZA N. 68 PER LA DISCIPLINA DELLO SGOMBERO NEVE

IL RESPONSABILE DELLA VI AREA FUNZIONALE TECNICA

Ritenuto necessario emanare provvedimenti atti ad evitare che, in caso di nevicata, possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

Ravvisata l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

Visti gli artt. 7-15 e 159 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il T.U.E.L.;

ORDINA

IN CASO DI NEVICATE

1. I proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà.
2. Durante e dopo le nevicata, i proprietari o conduttori degli immobili a qualunque uso adibiti, devono provvedere a tenere sgombero dalla neve il marciapiede antistante gli immobili, per uno spazio di larghezza non inferiore a mt. 1.00 per tutto il fronte degli edifici o delle recinzioni lungo le vie e le aree pubbliche.
3. I balconi ed i davanzali devono essere sgomberati dalla neve nelle prime ore del mattino in modo da non recare molestia o danni ai passanti.
4. I proprietari o conduttori di tutti gli stabili, sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti verso il suolo pubblico con le dovute cautele affinché l'operazione non possa recare danno o molestia ai passanti.
5. **E' VIETATO** depositare su vie, piazze ed aree pubbliche la neve accumulata in cortili o luoghi privati.

INVITA

La cittadinanza a limitare la sosta delle auto private, affinché i mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente.

S A N Z I O N I

I CONTRAVVENTORI ALLA PRESENTE ORDINANZA SARANNO PERSEGUITI AI SENSI DI LEGGE.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

Uboldo, 07.11.2011

f.to Il Responsabile della VI Area Funzionale
Geom. Dario Iraga